



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:

dr. Maria Giuseppa D'Amico	Presidente
dr. Maria Lorena Papait	Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti	Consigliera

nella causa iscritta al n. 163/2019 RG promossa da

GUIDELLI MARIA GEMMA

avv. Marco Ronchi

appellante

contro

INPS

avv.ti Antonello Zaffina e Marco Fallaci

appellato

avente ad oggetto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro n.727/2018 pubblicata in data 25.10.2018

all'udienza del **3.12.2019** con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso proposto da Guidelli Maria Gemma, la quale aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto al riconoscimento dell'assegno sociale ex art.3 comma 6 L.335/1995 e la condanna dell'INPS al relativo pagamento a partire dal 3.7.2017, data della domanda amministrativa, respinta dall'Istituto sul presupposto che ella non versasse in stato di bisogno posto che nel recente accordo di separazione dal coniuge non vi era alcun riferimento alle condizioni patrimoniali.

Il Tribunale ha motivato che l'assegno sociale si configura come prestazione assistenziale riconosciuta a coloro che si trovino in stato di bisogno, supportata integralmente dalla fiscalità generale, con obbligo quindi del richiedente di ottenere sostegno dal proprio coniuge prima di rivolgersi alla solidarietà generale (come desumibile secondo il primo giudice anche da Cass.6570/2010). Ha escluso



pertanto che possano avere rilevanza i motivi della separazione, mentre in caso di cambiamenti delle condizioni economiche il coniuge separato può sempre chiedere al Tribunale la modifica degli accordi. Ha evidenziato che nel caso specifico la ricorrente aveva rinunciato a qualsiasi contributo del marito in sede di separazione consensuale, ciò da cui poteva desumersi che fosse in grado di mantenersi, e che il coniuge risultava percettore di un reddito da pensione più che sufficiente per provvedere anche al mantenimento della moglie in stato di bisogno (oltre tremila euro).

Guidelli Maria Gemma appella la sentenza sulla base di due motivi:

-1) per violazione ed errata interpretazione di legge, poiché l'art.3 comma 6 L.335/1995 richiede solo l'insussistenza di redditi idonei al proprio mantenimento, senza imporre il previo esperimento di domande di assegno al coniuge in sede di separazione, ciò che sarebbe in contrasto con la libertà personale (intesa quale libertà di addivenire allo scioglimento del vincolo coniugale senza dovere avanzare richieste al coniuge e restarne dipendenti dal punto di vista economico).

-2) per erroneità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, poiché nella specie non si discute della rinuncia ad un diritto già acquisito, ma della mera possibilità di ottenere l'assegno di mantenimento dall'ex coniuge, non essendo peraltro accertato il reddito di quest'ultimo.

L'Inps si è costituito chiedendo la conferma della decisione di primo grado e richiamando a sostegno copiosa giurisprudenza di merito.

L'appello è infondato, essendo corretta e condivisibile la decisione del primo giudice.

L'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art.38 Cost. secondo cui *“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”*.

Prescinde da ogni requisito contributivo ed è ad integrale carico della fiscalità generale, ciò che impone una lettura particolarmente rigorosa dei requisiti richiesti e del relativo onere probatorio a carico del soggetto richiedente.

Ai sensi dell'art.3 comma 6 L.335/1995 l'assegno sociale è erogato a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. E' concesso con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e la verifica del possesso dei requisiti reddituali viene fatta annualmente in base alla dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Quanto al reddito rilevante la disposizione prevede che *“Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta*



alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

Alla luce della natura della prestazione e dell'ampia formulazione della norma che fa riferimento ai “redditi di qualsiasi natura..”, deve ritenersi che l'assegno sociale sia attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno (*sprovvisi dei mezzi necessari per vivere..*) e che quindi non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili, che escludano detta situazione di bisogno (fatta eccezione per le entrate espressamente contemplate dalla norma).

Parimenti, deve ritenersi che spetti al richiedente l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale inteso in tal modo rigoroso (cfr. Cass.13577/2013), non essendo sempre sufficiente una semplice dichiarazione fiscale negativa, laddove ad esempio vi siano circostanze o elementi che possano far presumere una situazione di mancanza di bisogno (come ad es. il tenore di vita, l'esistenza di depositi o investimenti, la titolarità di un'impresa).

Tra tali circostanze, nell'ottica di rigorosa interpretazione di cui si è detto, rileva senz'altro la titolarità di un assegno di mantenimento, previsto in sede di separazione o divorzio, laddove non sia dimostrato l'infruttuoso esperimento degli strumenti previsti per il soddisfacimento dei propri crediti, o l'incapienza del soggetto debitore che renda inutile il ricorso a tali strumenti (come nel caso esaminato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.6570/2010).

Nella stessa ottica, non può non rilevare la dichiarazione di autosufficienza economica negli accordi di separazione o di divorzio, così come la dichiarazione di rinuncia all'assegno di mantenimento negli stessi accordi, trattandosi di dichiarazione della parte interessata di contenuto incompatibile con lo stato di bisogno che sta alla base dell'assegno sociale, a fronte del diritto ad un sostegno economico riconosciuto al coniuge privo di adeguati redditi propri, dall'art.156 c.c. in sede di separazione e dall'art.5 L.898/1970, a condizioni più rigorose, in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

E ugualmente, non può non rilevare la mancanza di ogni riferimento alle condizioni economiche dei coniugi in sede di separazione o divorzio, sempre a fronte del diritto del coniuge bisognoso di ottenere dal marito (o dalla moglie) un assegno di mantenimento.



Si tratta di situazioni tutte nelle quali può presumersi la sufficienza di redditi propri, restando allora a carico di colui che chieda l'assegno sociale l'onere di dimostrare che il diritto al mantenimento da parte del coniuge (o ex coniuge) non ha concrete possibilità di essere soddisfatto, per l'avvenuto infruttuoso esperimento di procedure esecutive (laddove un assegno sia riconosciuto), per effettiva incapacienza del soggetto obbligato, per le condizioni economiche del coniuge ostative al riconoscimento stesso di un assegno in sede giudiziale ecc...

Nel caso di specie le circostanze di fatto sono scarse, la Guidelli – al di là della dichiarazione dei redditi negativa – non ha dato alcun conto delle proprie condizioni di vita, non ha neppure depositato l'accordo di separazione dal coniuge (concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato civile ai sensi dell'art.12 DL 132/2014 conv. in L.162/2014), non contestando peraltro che non vi sia alcun riferimento alle condizioni patrimoniali dei coniugi (circostanza dalla quale l'Inps ha desunto la mancanza dello stato di bisogno).

Dall'estratto dell'atto di matrimonio prodotto dall'Inps, con l'annotazione della separazione consensuale, risulta solo che i coniugi si erano sposati il 7.5.2016 e che si sono separati pochi mesi dopo, in data 20.1.2017, quando hanno dichiarato all'Ufficiale di Stato civile di volere confermare l'accordo di separazione personale concluso il 19.12.2016 dinanzi allo stesso ufficio (accordo non prodotto).

Risulta poi, sempre dalle produzioni Inps, che il marito Lorenzo Della Corte percepisce una pensione di oltre tremila euro lordi (2.348,91 netti nel mese di luglio 2018) e che nel 2017 – anno della separazione – il suo reddito è stato di euro 30.403,07 per pensione di vecchiaia lavoratori parasubordinati e lavoratori ex Inpdai, documentazione non contestata dalla Guidelli, che nulla ha detto circa le condizioni economiche del marito e la mancata richiesta di un assegno di mantenimento.

A fronte di tali dati ritiene il Collegio che l'assegno sociale non possa esserle riconosciuto, per mancato assolvimento del rigoroso onere della prova di cui si è detto.

In base alle argomentazioni svolte sono evidentemente infondati i motivi di appello proposto.

Quanto al primo, si è detto che la norma richiede la rigorosa prova della mancanza di redditi, da intendersi in senso ampio come dimostrazione dello stato di bisogno, escluso dalla presenza e anche dalla concreta possibilità di entrate. Non viene quindi in discussione la libertà della persona (di separarsi senza chiedere assegni al coniuge pur avendone diritto), ma il rigoroso accertamento della “*mancanza di mezzi necessari per vivere*” che l'art.38 Cost. richiede quale condizione per riconoscere al cittadino provvidenze di sostegno a carico della comunità.

Quanto al secondo, in base agli elementi in atti, visto l'art.156 c.c. e i redditi del marito, la Guidelli aveva senz'altro diritto ad ottenere un assegno di mantenimento dal coniuge in sede di separazione.



Né può essere utile nel caso la sentenza della Corte di Cassazione n.6570/2010, che ha stabilito che *“In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale”*.

Infatti, nella sentenza cassata, i giudici di appello avevano posto a base della decisione il rilievo fondante che l'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza di separazione dei coniugi non era mai stato corrisposto per ragioni di accertata incapacità del coniuge obbligato *“e verosimilmente non percepibile in futuro”*, mentre nel caso in esame siamo in presenza di un accordo in sede di separazione che non prevede alcun mantenimento a favore della moglie, nonostante le condizioni economiche positive del marito, per redditi significativi da pensione, che fanno presumere come del tutto verosimile il percepimento di un assegno di mantenimento (se del caso in via esecutiva).

L'appello va quindi respinto, mentre le spese processuali del grado – in assenza della apposita dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c. nelle conclusioni dell'atto – si compensano per la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito.

Ai sensi dell'art.1 comma 17 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (All'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:«1-quater. *Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso*».).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- respinge l'appello, confermando la sentenza appellata;
- compensa tra le parti le spese processuali;



-dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 3.12.2019

La consigliera est.
Dr. Maria Lorena Papait

La Presidente
dr. Maria Giuseppa D'Amico

